

REPERTORIO N. 17832

RACCOLTA N. 6289

COMUNE DI PALERMO

UFFICIO DEL CENTRO STORICO

Piano di Recupero dell'area compresa tra le vie Maqueda, discesa dei Giovenchi, discesa delle Capre e via S. Agostino, per la costruzione di un complesso polifunzionale.

CONVENZIONE

Schema approvato con Delibera di C.C. n. 201 del 03/10/1997
(Con le modifiche ed integrazioni discendenti dal D.A. 257/DRU del 26/07/2000)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci

Il giorno dodici del mese di marzo

In Palermo, in Foro Umberto I n.14 - Settore Centro Storico del Comune di Palermo

Avanti me avv. Giacomo Sanfilippo, notaio in Bagheria, con studio nel Corso Umberto I n.24, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Palermo, senza assistenza di testimoni a cui i comparenti, avendo i requisiti di legge, rinunciano d'accordo fra loro e con il mio consenso

sono presenti

- Il dott. Francesco Muratore nato a Palermo il 16 settembre 1946, economo dell'Arcidiocesi di Palermo, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra del superiore Istituto, e
- Il sig. Imburgia Gioacchino, nato a Palermo il 16 maggio 1967, domiciliato per ragioni di carica presso la sede dell'infrascritta società, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società per Azioni denominata EUROCOSTRUZIONI S.P.A., con sede in Roma Via Luca Guarico n.9/11, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il seguente numero di codice fiscale e P.IVA 04987240829, capitale sociale di euro 500.000,00, i.v., i quali intervengono al presente atto quali Procuratori dell'

ARCIDIOCESI DI PALERMO

Ente Ecclesiastico avente fine di Religione e di Culto, con sede in Palermo Via Matteo Bonello n.2, civilmente riconosciuto con Decreto del 04/04/1987, depositato ed annotato il 05/05/1987 al n. 95 Reg. D'Ord, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Palermo al 1/99, codice fiscale 80020330827, giusta procura del 01/12/2008 da me notaio ricevuta Rep. N. 16786 (reg.ta a Bagheria in data 03/12/2008 al n. 2482/1T), conferita da S.E. Mons. Paolo Romeo, nato ad Acireale (CT) il 20 febbraio 1938, quale Arcivescovo Pro-Tempore e legale rappresentante;

- l'Arch. Nicola Di Bartolomeo, nato a Palermo il giorno 11 ottobre 1955, nella qualità di Dirigente Coordinatore del Settore Centro Storico del Comune di Palermo (in vece del Sig. Sindaco pro-tempore del Comune di Palermo, giusta art. 4 Dlgs 165/2001), domiciliato per ragioni di carica in Palermo Foro Umberto I, n. 14.

REG. TO A BAGHERIA
Mod. 71 M

AL N. 600-17
IL 22-03-2010



ALLEGATO ALLA CONCESSIONE:
N. 36/05 del 14/04/10
IL FUNZIONARIO
Francesco Calanna

CITTA' DI PALERMO
UFFICIO DEL CENTRO STORICO

Detti componenti, della cui identità personale, poteri e qualifica, io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono che:

- l'Arcidiocesi di Palermo, in persona del suo rappresentante pro-tempore, è proprietaria dell'area in Palermo compresa tra le vie Maqueda, discesa delle Capre, discesa dei Giovenchi e via S. Agostino, rappresentata nella Tav. 1 (Relazione tecnica) del progetto del Piano di Recupero ed annotata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Palermo al foglio di mappa n. 131 partt. 513, 517, 525, 526, 528, I, K, partite catastali n. 968, 8269, 154353, 154354, 154355, (oggi al N.C.E.U. al Fg. 131, part. 1251 di mq 3.044 in testa a Arcidiocesi di Palermo) facenti parte della superficie di mq. 3.228 relativa all'area dell'intero Piano di Recupero, con esclusione di quella rappresentata dalle particelle 518 e 521 per la quale porzione il Piano ha validità indicativa;
- l'area di proprietà dell'Arcidiocesi di Palermo risulta confinante:
 - ad Ovest con discesa della Capre,
 - a Sud con Vicolo dei Giovenchi,
 - ad Est con via Maqueda,
 - a Nord con proprietà aliena (partt. 518 e 521 del P. di R.), cortile Di Maria ed altro fabbricato;
- tutta l'area del Piano di Recupero, di mq 3.228, rientra nella "zona omogenea A" secondo il D.A.R.T.A. n. 524/93
- su istanza dell'Arcidiocesi di Palermo, il Consiglio Comunale, con deliberazione n.328 dell'11/10/1983, ha approvato il Piano di Recupero in oggetto e su detta deliberazione la C.P.C. non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 58003/19814 del 22/11/1983;
- il Piano è stato pubblicato nelle forme di legge come risulta dall'apposita certificazione del Segretario Generale del 23 maggio 1984;
- il progetto del Piano di Recupero è stato sottoposto al parere della Soprintendenza BB.CC.AA., la quale ha prescritto alcune modifiche che sono state recepite in una successiva soluzione progettuale in variante a quella adottata dal C.C.;
- sulla nuova soluzione progettuale, adeguata alle prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA., la stessa ha espresso parere favorevole con nota n. 9060 del 19/07/85;
- il Commissario Straordinario del Comune di Palermo, con deliberazione n. 3013 del 22/07/85, ha preso atto delle variazioni conseguenti alle prescrizioni della Soprintendenza e ha controdedotto alle osservazioni presentate avverso il Piano durante la pubblicazione;
- con nota n.1882 del 24/11/1987, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il Piano in questione per gli adempimenti di competenza, nelle more della ratifica da parte del C.C. della predetta deliberazione commissariale 3013/85;

- l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente non ha approvato il Piano di Recupero per le motivazioni espresse dal C.R.U. con voto n. 1264 del 29/06/88;
- con D.A.R.T.A. n. 524 del 13/07/93 è stata approvata la variante al P.R.G. di Palermo, approvato con D.P.R.S. 110/A del 28/06/62 limitatamente all'area del Centro Storico definito dai quattro antichi mandamenti. Detta variante, per l'area interessata dal Piano in questione, prevede nuova edilizia da normare con Piano di Recupero di iniziativa privata;
- il Commissario Straordinario con deliberazione n. 202 del 07/10/93, ha approvato il Piano di Recupero ai sensi del quartultimo comma dell'art. 55 della l.r. 71/78; su tale deliberazione il CO.RE.CO. con decisione n. 449 del 28/10/93 non ha riscontrato vizi di legittimità;
- la VI Commissione Consiliare ha espresso con nota n. 64 del 01/04/1994 il proprio parere di competenza sulla proposta di ratifica della delibera n. 202 del 07/10/1993;
- il Piano di Recupero è stato pubblicato nuovamente nelle forme di legge dal 02/04/1994 per giorni 20 consecutivi ed avverso al Piano sono state presentate n. 3 osservazioni;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 313 del 27/09/94, non ha ratificato la deliberazione commissariale 202/93;
- avverso la predetta deliberazione consiliare 313/94 l'Arcidiocesi di Palermo ha presentato ricorso al T.A.R. Sicilia il 13/12/94;
- con nota n. 1570/CS dell'1/06/1995 l'Ufficio del Centro Storico ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente parere in ordine alla legittimità del progetto in questione con riguardo al mancato rispetto dell'indice edificatorio previsto dall'art. 7 del D.M. 1444/68 per le nuove edificazioni in zona "A";
- con successiva nota n. 1986/CS del 6/07/95 l'Ufficio del Centro Storico ha trasmesso all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente una relazione a firma del Prof. Antonio Qui-stelli, collaboratore del defunto Prof. Ludovico Quaroni che aveva redatto il progetto, chiedendo apposito parere su quanto proposto nella stessa. Con tale relazione il professionista sostiene infatti che la densità stabilita dal D.M. 1444/68 in 5 mc/mq deve essere riferita a progetti aventi un interpiano standard di legge pari a mt. 3,00, mentre le esigenze di un corretto inserimento ambientale possono comportare la previsione di interpiani di altezza superiore, con la conseguente necessità di dovere superare i limiti di volumetria discendenti dall'applicazione della citata densità edilizia;
- con nota n. 3175/U dell'11/03/96 l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha trasmesso copia del parere n. 59 del 13/02/96 con il quale la Sezione Consultiva del C.G.A. per la Regione Sicilia ha espresso il proprio avviso sul quesito relativo alla densità edilizia e computo della volumetria nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/68. Con la stessa nota,



- l'Assessore al Territorio ed Ambiente ha manifestato di condividere il parere reso dalla Sezione Consultiva del C.G.A.;
- con nota 1470/CS del 03/05/1996, l'Ufficio del Centro Storico ha trasmesso all'Arcidiocesi di Palermo la predetta lettera dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con allegato pare del C.G.A., affinché venissero adeguati gli elaborati del Piano di Recupero al parere del C.G.A.;
 - con nota n. 60/GP/96 dell'11/06/96 l'Arcidiocesi di Palermo ha trasmesso una Relazione integrativa sui conteggi riformulati sulla base del parere del C.G.A. da cui risulta un esubero di cubatura di 2.550 mc; con la stessa nota si propone di non sottrarre la predetta volumetria destinandola però ad urbanizzazioni e ciò per conseguire un duplice vantaggio di non apportare menomazioni al progetto concepito unitariamente dal Prof. Quaroni e di realizzare delle utili urbanizzazioni a scomputo degli oneri dovuti;
 - l'Ufficio del Centro Storico ha esaminato gli elaborati allegati alla predetta Relazione, firmata dall'Ing. Vincenzo Nicoletti, rilevando che, per la funzionalità del corpo "C" da destinare ad urbanizzazioni, è necessario che fra le urbanizzazioni venga compreso anche parte del piano terra del corpo "C";
 - con nota assunta dall'Ufficio del Centro Storico con prot. 7559 del 30/10/1996 l'Ing. Vincenzo Nicoletti ha trasmesso la Relazione Tecnica Integrativa, a firma dello stesso, modificata sulla base dei predetti rilievi, secondo quanto meglio rappresentato negli elaborati allegati alla presente convenzione e contenuti nella stessa Relazione Tecnica Integrativa;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 201 del 03/10/1997 è stato adottato il Piano di Recupero dell'area compresa fra le vie Maqueda, discesa delle Capre, discesa dei Giovenchi e via S. Agostino;
 - con Decreto Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 257/D.R.U. del 26/07/2000 è stato approvato il Piano di Recupero dell'area compresa fra le vie Maqueda, discesa delle Capre, discesa dei Giovenchi e via S. Agostino, a condizione che: "...siano reperiti ulteriori mq. 1.115 per urbanizzazioni primarie di cui almeno mq. 913 per parcheggi pubblici e che siano rispettate le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza beni ambientali e architettonici.";
 - a seguito dell'approvazione del piano di recupero l'Arcidiocesi di Palermo ha prodotto elaborati progettuali ove sono riportate le urbanizzazioni primarie e secondarie nel rispetto degli standard stabiliti con il sopracitato D.A.R.T.A. n. 257/D.R.U.;
 - il progetto adeguato al suddetto parere è stato riapprovato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. con nota del 9/10/09 protocollo n. 730635;
 - sulla base delle predette considerazioni è necessario stipulare la presente convenzione tra l'Amministrazione e

L'Arcidiocesi di Palermo.

Tutto ciò premesso tra il Sig. Arch. Nicola Di Bartolomeo in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale da una parte, nella qualità di Dirigente Coordinatore pro-tempore Settore Centro Storico di Palermo, e il Dott. Francesco Muratore e il sig. Gioacchino Imburgia, in rappresentanza dell'Arcidiocesi di Palermo dall'altra parte, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Fanno parte integrante del presente atto le premesse, il vigente regolamento edilizio che qui si intende integralmente riportato, il Piano di Recupero composto dai seguenti elaborati:

- n. 16 (sedici) elaborati grafici, oltre relazione tecnica che al presente si allegano sotto la lettera A.

ARTICOLO 2

L'Arcidiocesi di Palermo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, come rappresentato in premessa, si obbliga per se e per gli eventuali aventi diritto a qualsiasi titolo, in relazione al disposto di cui all'art. 28 della legge n. 1150 del 17/08/1942 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base alle previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 03/10/1997:

a) - a cedere al Comune le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria di complessivi mq 1629 (> di mq 1565), rappresentate nelle Tavole A-B-C allegate alla presente, indicate con colore magenta e verde nelle Tav. A-B-C allegate alla presente, di cui mq. 836 (> di mq 835), per parcheggio (di colore verde). Nonché le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria di complessivi mq. 850, ai piani terra, primo e secondo, più mq 345 al piano soffitte, indicate con colore arancione nelle Tav. C-D-E-F allegate alla presente; tavole A,B,C,D,E ed F, che al presente si allegano sotto la lettera B;

b) - a realizzare a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- 1) impianti tecnologici di sottosuolo per l'allacciamento fognario, idrico, elettrico, telefonico e del gas;
- 2) sistemazione delle aree esterne cedute al Comune, rappresentate nelle tavole A-B-C-D-E-F, allegate alla presente, con le caratteristiche indicate al successivo art. 4.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sopra descritte dovrà essere condotta sulla base delle indicazioni contenute negli elaborati del progetto del Piano nonché delle prescrizioni che potranno essere impartite dai competenti uffici comunali e dagli enti ed aziende competenti per l'erogazione dei servizi;

c) - a realizzare e cedere, a scomputo degli oneri di urbanizzazione connessi all'intervento, le seguenti parti di cui all'allegato B:

- Piano Terra: la parte segnata in arancione nella Tav. C;
- Piano Primo: la parte segnata in arancione nella Tav. D;
- Piano Secondo: la parte segnata in arancione nella Tav. E;
- Piano Soffitte: la parte segnata in arancione nella tavola F.

Delle predetti parti, destinate ad urbanizzazioni secondarie e/o Servizi Comunali, dovranno essere realizzate almeno le strutture portanti (orizzontali, verticali e di collegamento), le murature esterne di tamponatura, il manto di copertura, gli intonaci esterni e il vano corsa ascensore. Si intendono comprese con il presente atto tutte le servitù connesse all'uso dei locali destinati a Servizi Comunali secondo il Piano di Recupero in argomento.

Poiché i locali sopradetti sono destinati a servizi pubblici, la scala e il vano corsa ascensore dovranno essere dimensionati in conformità alla vigente normativa in materia.

Sugli eventuali maggiori costi sopportati dall'Arcidiocesi di Palermo per la realizzazione delle opere di cui al presente punto c) rispetto a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione, si conviene che non dovrà essere corrisposta alcuna somma da parte del Comune;

d) - a rispettare il termine di otto anni, a partire dalla data di stipula del presente atto, entro il quale completare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a realizzare tutto quanto previsto dal Piano, per la parte che compete all'Arcidiocesi di Palermo, entro lo stesso termine;

e) - a versare al Comune, all'atto della concessione edilizia unicamente la quota degli oneri concessori relativa al costo di costruzione che verrà determinato al momento del rilascio della concessione stessa.

ARTICOLO 3

Il pagamento dei contributi, di cui al punto e), del precedente art. 2, avverrà secondo la modalità e le garanzie previste dalle leggi vigenti.

In relazione al disposto di cui al comma e), dell'art. 14 della legge regionale 27/12/78 n. 71 ed a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Arcidiocesi di Palermo, all'atto del rilascio della concessione, presterà le idonee garanzie finanziarie al Comune di Palermo a mezzo di fidejussione proporzionata al costo complessivo delle opere a proprio carico elencate nel precedente art. 2.

ARTICOLO 4

Caratteristiche costruttive e tipologiche
del complesso polifunzionale.

Tipologia, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle unità immobiliari e dell'edificio dovranno rispondere a quelle risultanti dalla relazione tecnica e degli elaborati grafici del Piano di Recupero ed allegati alla presente convenzione ed a quelle che eventualmente dovranno essere pre-

scritte in fase di approvazione definitiva del progetto edilizio e dovranno in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle vigenti leggi.

Caratteristiche costruttive e tipologiche
delle urbanizzazioni secondarie.

In particolare, le caratteristiche costruttive ed i materiali adoperati per le strutture in cemento armato delle parti da cedere al Comune e da destinare ad urbanizzazioni secondarie, dovranno rispettare le indicazioni che risulteranno dalle autorizzazioni da rilasciarsi da parte del Genio Civile e dell'Amministrazione Comunale.

Nella costruzione non potranno apportarsi modifiche di alcun genere se non regolarmente approvate.

Il Comune si riserva di fare gli opportuni controlli da parte dei propri Uffici competenti, in qualunque momento, e di ordinare le modifiche necessarie derivanti dal rispetto del progetto esecutivo di cui alla successiva concessione edilizia.

La verifica di corrispondenza delle parti da cedere al comune destinate ad urbanizzazioni secondarie, alle opere autorizzate ed alle norme contenute nel presente atto, dovrà avvenire con il rilascio del certificato di giusta esecuzione da parte dell'Ufficio del Centro Storico e, per le opere in cemento armato, del certificato di conformità da parte del Genio Civile. Si stabilisce che tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei collaudi ed inerenti al rilascio dei predetti certificati saranno a completo carico dell'Arcidiocesi di Palermo.

Prima della presentazione dei calcoli al Genio Civile, che sarà effettuata a cura e spese della Arcidiocesi di Palermo, il Comune si impegna a comunicare la destinazione d'uso delle fabbriche da destinare ad urbanizzazioni secondarie, al fine di potere univocamente determinare i relativi sovraccarichi accidentali.

Nel caso venga contestata difformità dell'edificio realizzato rispetto al progetto approvato, il Dirigente Coordinatore Pro-Tempore ordina la immediata sospensione dei lavori ed il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modificazioni.

La sospensione dei lavori a seguito di ordinanza dirigenziale non interrompe il decorso dei termini stabiliti per la ultimazione dei lavori.

Le operazioni di verifica, al fine del rilascio dei certificati prima menzionati, dovranno essere iniziate entro 30 giorni dalla richiesta del concessionario il relativo dovrà essere emesso entro 60 giorni dalla ultimazione delle operazioni medesime, salvo maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relativi a parere obbligatorio da parte di altri Organi Pubblici.

Caratteristiche costruttive e tipologiche
delle urbanizzazioni primarie.

a) Pavimentazioni stradali:

Le pavimentazioni stradali dovranno essere realizzate secondo

il progetto approvato e con l'impiego di pietra locale (Billiemi e/o ciotoli). I sistemi da adottare nella realizzazione delle pavimentazioni sono riconducibili a due tipi: il basolato a filari longitudinali, trasversali o diagonali e quello composto da ciotolato ammorsato da filari di basole.

Le basole dovranno essere in pietra di billiemi squadrate di dimensioni cm. 40 x 50 spessore 13 cm., perfettamente spianate e squadrate con la faccia a vista lavorate alla subbia a superficie crespa. I giunti dovranno essere lavorati a scalpello e presentare nella facce laterali un sottosquadro per garantire una buona aderenza dei giunti e un buon allettamento.

La posa in opera delle basole dovrà avvenire dopo una preparazione del terreno che prevede la sua costipazione e la formazione delle pendenze e del drenaggio. Sul terreno preparato, le basole saranno murate in un allettamento di malta di calce di pozzolana. I giunti saranno chiusi con spolvero di sabbia asciutta.

L'acciottolato sarà realizzato con ciottoli di fiume di media grandezza e saranno allettati anch'essi con malta di calce di pozzolana. Le superiori prescrizioni valgono sia nel caso di nuova pavimentazione che nel caso di rifacimento di quella esistente.

Il tutto salvo diversa prescrizione della Soprintendenza BB.CC.AA. e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale

b) Verde pubblico: (slarghi e piazze)

I criteri da seguire nella realizzazione del verde dovranno essere i seguenti:

- delimitazione della strada con siepi, utilizzando specie arbustive indigene;
- costruzione di un tappeto erbaceo tra le siepi dove andranno piantumati gli alberi;
- la scelta delle essenze arboree dovrà seguire il criterio di incrementare il verde il più possibile con essenze indigene o naturali da lungo tempo nel nostro paesaggio, onde favorire il mantenimento degli equilibri naturali. Il terreno dovrà essere adeguatamente preparato con almeno uno strato di terreno vegetale spesso cm. 60.

Il tutto salvo diversa prescrizione della Soprintendenza BB.CC.AA. e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale

ARTICOLO 5

Le opere, gli impianti, i manufatti realizzati o da realizzare in esecuzione della presente convenzione non potranno essere costruiti o modificati in difformità delle prescrizioni contenute nel Piano di Recupero e nel progetto approvato, se non nelle parti che deriveranno da prescrizioni degli Uffici comunali competenti e/o dagli Enti o Aziende competenti alla erogazione dei servizi, e previa formale approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'atto d'obbligo con il quale l'Arcidiocesi di Palermo si impegna a cedere le aree di cui al punto a), del precedente art.

2, è stato già stipulato prima del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle costruzioni.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al punto b), del precedente art. 2, dovrà avvenire prima del rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità degli edifici previsti nella concessione edilizia.

L'esecuzione delle predette opere di urbanizzazione dovrà essere effettuata sotto il controllo degli Uffici Tecnici comunali che avranno, quindi, libero accesso ai cantieri.

La data di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno dieci giorni.

Le dette opere di urbanizzazione saranno soggette a collaudo in corso d'opera ed a collaudo definitivo eseguito dagli Uffici comunali. Solo dopo il collaudo definitivo potranno essere rilasciate le certificazioni di agibilità ed abitabilità degli edifici realizzati.

ARTICOLO 6

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere di urbanizzazione è a carico dell'Arcidiocesi di Palermo fino alla data della loro consegna al Comune e previo collaudo definitivo da parte degli Uffici Tecnici comunali competenti.

Il collaudo dovrà essere effettuato non oltre 90 giorni dopo la richiesta che la Curia Arcivescovile farà al Comune.

La manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune, che potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita o eseguita con negligenza.

ARTICOLO 7

L'Arcidiocesi di Palermo si impegna fino all'ultimazione di tutti i lavori stabiliti nel presente atto ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle aree oggetto del Piano di Recupero tutte le clausole contenute nella presente convenzione, la cui copia autentica dovrà essere inviata al Comune a mezzo di raccomandata.

Le clausole dovranno essere specificamente approvate dal successorio, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, che subentrerà pertanto, al dante causa nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 8

In caso di inadempienza da parte dell'Arcidiocesi di Palermo, o dei suoi eventuali successori a qualunque titolo, ad una qualsiasi clausola della presente convenzione, il Comune ha facoltà di sospendere l'esecuzione dei lavori, previo preavviso da inviarsi a mezzo raccomandata. Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno effettuata dal Comune e previo il rimborso delle spese sostenute dal Comune stesso, saranno revocati i procedimenti di sospensione dei lavori.

In caso di inadempienza grave e ripetuta e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, il Comune, in alternativa con la facoltà di eseguire le opere in danno, potrà dichiarare la decadenza

della presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti all'Arcidiocesi di Palermo dalla presente convenzione e determinerà l'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti ed aree elencate al precedente art. 2 senza obbligo o rimborsi di nessun genere e salvo il risarcimento dei danni che il Comune abbia eventualmente subito.

ARTICOLO 9

La presente convenzione verrà trascritta integralmente nei registri immobiliari.

Tutte le spese relative ed altre conseguenti ed eventuali, anche in riferimento ad oneri tributari, sono a completo carico dell'Arcidiocesi di Palermo.

Le spese di tutti gli atti di cessione, previsti dalla presente convenzione, saranno a carico dell'Arcidiocesi di Palermo o suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

I componenti tutti dichiarano che l'area di proprietà dell'Arcidiocesi di Palermo oggetto del Piano di Recupero è regolata dal presente atto, ha le caratteristiche, le destinazioni d'uso e le densità edilizie previste negli elaborati composti da n. 16 tavole, oltre una relazione tecnica, elaborati tutti allegati alla presente convenzione.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere esatta conoscenza degli stessi.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ne ho dato lettura ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore 14,00


Consta di sei fogli scritti a macchina e di mio pugno completati per venti pagine e sin qui della ventunesima.

F.to Francesco Muratore n.q.; Imburgia Gioacchino; Nicola Di Bartolomeo; Giacomo Sanfilippo Notaio.-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CHE SI RILASCIA IN BAGNEMA

IL 09-04-2010

A circular notary seal is partially visible on the left, overlapping with a large, dark, handwritten signature that extends across the right side of the page.